Profili canonistici del sostentamento del clero

1. Riferimenti fondamentali

Presbyterorum ordinis (1965)

n. 17 - Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di competenti laici; devono sempre impiegarli per quegli scopi che giustificano l'esistenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, <u>il dignitoso mantenimento del clero</u>, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri.

Codice di Diritto Canonico (1983)

Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri.

§2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un <u>onesto sostentamento del clero</u> e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.

Can. 281 - §1. Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione delle persone del cui servizio hanno bisogno.

§2. Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia¹.

Can. 1274 - §1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente.

§2. Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici².

¹ CCEO, can. 390 - §1. I chierici hanno <u>diritto</u> a un conveniente <u>sostentamento</u> e quindi di percepire una <u>giusta remunerazione</u> per <u>l'adempimento dell'ufficio o dell'incarico</u> loro affidati; remunerazione che, se si tratta di chierici coniugati, deve provvedere anche al sostentamento della loro famiglia, a meno che non sia già stato provveduto sufficientemente in altro modo.

^{§2.} Inoltre essi hanno diritto che si provveda a loro e alla loro famiglia, se sono coniugati, una conveniente previdenza e sicurezza sociale, come pure l'assistenza sanitaria; affinché questo diritto possa essere applicato, i chierici sono obbligati a contribuire in quota parte, a norma del diritto particolare, all'istituto di cui nel can. 1021, §2.

² CCEO, can. 1021 - §1. Nelle singole eparchie vi sia, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, uno speciale istituto che raccolga i beni e le offerte al fine di provvedere nel modo adatto all'adeguato sostentamento, fondamentalmente uguale, di tutti i chierici che prestano servizio in favore dell'eparchia, a meno che non si sia provveduto per essi altrimenti.

^{§2.} Nei luoghi dove la previdenza e la sicurezza sociale, nonché l'assistenza sanitaria, non sono state ancora regolate convenientemente, si provveda dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris a erigere degli istituti che le assicurino sotto la vigilanza del Gerarca del luogo.

^{§3.} Nelle singole eparchie per quanto è necessario, si costituisca, nel modo determinato dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, un fondo comune col quale i Vescovi eparchiali possano soddisfare gli obblighi verso altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità dell'eparchia e col quale le eparchie più ricche possano aiutare quelle più povere.

Norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici (1985)

=

Legge 20 maggio 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Art. 24. Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51. Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana. I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

- Natura e valore giuridico delle *Norme*
- Ruolo della C.E.I.

2. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi ai sensi dell'art. 24 delle Norme

Delibera C.E.I. n. 58, art. 1, § 1. Svolgono servizio in favore della diocesi:

- *a)* i Vescovi diocesani, e coloro che sono *in iure* ad essi equiparati, preposti alle diocesi italiane; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano un speciale incarico stabile a carattere nazionale;
- b) i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato o con il consenso del Vescovo diocesano, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa;
- c) i sacerdoti appartenenti a istituti di vita consacrata o a società clericali di vita apostolica, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato scritto del Vescovo diocesano, avuta la designazione o almeno l'assenso del Superiore competente, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa, con esclusione dei vicari parrocchiali che operano in parrocchie il cui affidamento all'istituto religioso o alla società di vita apostolica cui essi appartengono non è stato formalizzato mediante la stipulazione o la rinnovazione della convenzione scritta richiesta dal can. 520, § 2, del codice di diritto canonico;
- d) i sacerdoti secolari o religiosi che esercitano il ministero di giudice o altro ministero presso i tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali;
- e) i sacerdoti secolari o religiosi che, con l'autorizzazione del proprio Vescovo o Superiore, operano presso organismi, enti o istituzioni nazionali determinati dalla Presidenza della C.E.I., sentite le Commissioni episcopali o gli organismi interessati per materia;
- f) i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero nonché i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri sulla base di una formale convenzione tra i Vescovi interessati;
- g) i sacerdoti secolari impegnati, su mandato del proprio Vescovo, in regolari corsi di studio in Italia o all'estero;
- h) i sacerdoti secolari messi a disposizione dell'Ordinariato militare in Italia dalla diocesi di incardinazione per l'incarico di cappellano militare;
- *i*) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio nelle facoltà teologiche italiane e negli istituti accademici equiparati con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno;
- i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio negli istituti di scienze religiose e negli istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno.
- m) i sacerdoti secolari o religiosi non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, i quali, su mandato scritto del proprio Vescovo diocesano e del Vescovo che li accoglie e, se religiosi, con l'assenso del Superiore competente, ottenuto un titolo abilitante all'esercizio del ministero in Italia dalla "Commissione Ecclesiale per le Migrazioni" della CEI, svolgono il ministero, a livello diocesano o interdiocesano, a favore dei loro connazionali immigrati in Italia.

Il tempo pieno

sostentamento ai sensi dell'art. 24, comma terzo delle Norme, il servizio a <u>tempo pieno</u>, cioè lo <u>svolgimento</u> continuativo dell'incarico o degli incarichi conferiti al sacerdote dal Vescovo diocesano, nel senso che tali incarichi assorbono la gran parte della sua giornata e rappresentano il suo impegno preminente.

Spetta al Vescovo diocesano stabilire nei casi singoli se ricorrono gli estremi che configurano il servizio a tempo pieno.

I sacerdoti che hanno abbandonato il ministero

Norme, art. 27- Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Statuto IDSC/IISC, art. 2 bis - I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

- 1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
- 2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
- 3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
- 4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

3. Criteri e misura della remunerazione

Il *punto* e il calcolo della remunerazione: base minima, anzianità, oneri dell'ufficio, particolare onerosità dell'ufficio, spese di affitto per l'alloggio.

Polizza sanitaria integrativa e contributo per la pensione del Fondo clero INPS.

4. Fonti della remunerazione

a) la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici presso i quali i sacerdoti esercitano il ministero (la parrocchia e la quota capitaria; la remunerazione dovuta da altri enti).

«Tocca in primo luogo alla comunità in cui opera provvedere al mantenimento del proprio sacerdote, per permettergli di dedicarsi a tempo pieno all'annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli» (CEI, *Sostenere la Chiesa per servire tutti*, 2008).

b) gli stipendi eventualmente percepiti da altri soggetti pubblici e privati e i due terzi dell'importo della/e pensione/i di cui si gode (escluse le pensioni del Fondo clero);

c) l'integrazione da parte dell'ICSC.

«Come si vede, il nuovo sistema cerca di comporre ordinatamente la primaria responsabilità della comunità cristiana verso coloro che la servono e la presiedono, la valorizzazione del patrimonio ex-beneficiale secondo i suoi fini originari e costitutivi, e il libero apporto dei cittadini, non soltanto praticanti o credenti, agevolato dallo Stato. // Tutto questo si muove in una linea di solidarietà e di perequazione tra le comunità cristiane e tra gli stessi sacerdoti: a

chi maggiormente può è chiesto di dare di più, onde permettere di intervenire in favore di chi può meno e così "fare uguaglianza" (2Cor 8,13)» (CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa, 1988).

5. Fonti dell'integrazione

a) Le erogazioni liberali dei fedeli

«chi fa un'offerta per il clero si prende a cuore non solo le necessità quotidiane del proprio parroco, ma anche quelle di tanti altri sacerdoti, a servizio di comunità più piccole e meno fortunate del nostro paese» (CEI, Sostenere la Chiesa per servire tutti, 2008).

«A me ... preme sottolineare che lo sconcerto per tale esito non concerne tanto o primariamente l'aspetto economico, ma proprio quell'appartenenza ecclesiale che l'introduzione di tale forma di solidarietà intendeva esprimere e promuovere» (S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale CEI)

- b) i redditi dei patrimoni degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero
- c) i redditi del patrimonio dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero
- c) l'otto per mille IRPEF.

6. Gli istituti per il sostentamento del clero

- a) Istituto centrale per il sostentamento del clero
- b) Istituti diocesani / interdiocesani per il sostentamento del clero.

7. I beni dei sacerdoti

Presbyterorum ordinis	Codice di diritto canonico
n. 17 - Quanto poi ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i vescovi, salvi restando eventuali diritti particolari devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente potrà essere destinato per il bene della Chiesa e per le opere di carità. Non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva per aumentare il proprio patrimonio personale. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze debbono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi tipo di commercio.	Can. 282 - §1. I chierici conducano una vita semplice e si astengano da tutto quello che può avere sapore di vanità. §2. I beni di cui vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro volontariamente impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità.